



I sigg.ri [redacted] e [redacted] in qualità di "disponenti", e la [redacted], in qualità di "trustee" (beneficiaria), tutti residenti in [redacted], hanno proposto distinti ricorsi, riuniti in sede di discussione, avverso il diniego opposto dall'Agenzia delle entrate di Ravenna all'istanza di rimborso dell'imposta ipotecaria, catastale, di registro e di bollo, corrisposta relativamente all'"Atto istitutivo di Trust di scopo con contestuale dotazione di beni" di cui all'atto notaio Scarano di Ravenna del 14/10/2008 rep. 127386/28441.

Con tale atto i coniugi [redacted] e [redacted] titolari di singole imprese individuali [redacted], hanno costituito in Trust alcuni beni immobili di loro proprietà in attesa della definizione del contenzioso che essi hanno in essere col Comune [redacted], il quale ha emesso a loro carico un'ordinanza con cui gli ingiunge il pagamento di una sanzione amministrativa di € 1.269.740,27.

In attesa della definizione di tale contenzioso, sia in sede giudiziale (ove i disponenti hanno agito contro il Comune) sia eventualmente in sede transattiva, i sigg.ri [redacted] e [redacted] hanno, come si diceva, costituito parte del loro patrimonio personale, per tutto il periodo di pendenza del predetto contenzioso, in un trust, trustee essendo la sig.ra [redacted], pure costituita nell'atto per notaio Scarano sopra ricordato.

Sull'atto predetto all'epoca furono corrisposte le imposte sopramenzionate nella complessiva somma di € 20.885,00; in particolare l'imposta di registro fu calcolata nella misura dell'8% del valore degli immobili trasferiti indicato ai fini catastali.

Ora i sigg.ri costituenti il trust e la trustee, con autonomi distinti ricorsi, hanno chiesto a codesta Commissione la condanna dell'Agenzia delle Entrate di Ravenna al rimborso della somma sopra menzionata, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

L'Agenzia delle Entrate si è opposta sostenendo da un lato che il solo legittimato attivo alla richiesta di rimborso è il notaio rogante (giacchè è il notaio rogante che ha provveduto all'autoliquidazione dell'imposta di registro nella misura dell'8% prevista dalle leggi sulle successioni e donazioni, alla quale anche i cosiddetti "vincoli di destinazione" sarebbero assoggettati) e, dall'altro, che la domanda dei ricorrenti è priva di giuridico fondamento proprio perché di vincolo di destinazione si tratta, assoggettato pertanto, come del resto ritenuto dallo stesso notaio, all'imposta dell'8%, ai sensi dell'art. 47 del D.legge n. 262/06 convertito in legge 286/06.

----- \* \* \* \* \* -----



Osserva a questo punto la Commissione che, sulla base anche dei principi correttamente affermati dalla giurisprudenza di merito che si è occupata della problematica in esame e che è stata richiamata nel ricorso attoreo, la domanda sia del trustee [redacted], sia dei disponenti il Trust, [redacted] e [redacted], deve essere accolta.


Dalla lettura dell'atto per notaio Scarano 14/10/2008 rep. 127386/28441 istitutivo di trust di scopo, si comprende chiaramente che i disponenti hanno inteso, come scritto del resto nella premessa dell'atto, "segregare" i beni indicati nell'atto medesimo al fine di salvaguardare la possibilità di far fronte alla pretesa, economicamente rilevante, del Comune di [redacted], nell'ipotesi in cui il contenzioso instaurato con tale Comune dovesse concludersi per loro negativamente.

Si tratta, dunque, palesemente di un trust di scopo, o meglio di garanzia, nel senso che le parti hanno costituito il Trust per garantire da un lato il Comune di [redacted] per l'ipotesi di loro soccombenza nel contenzioso sopra menzionato e, dall'altro, per garantirsi essi medesimi, in modo tale da sottrarre all'eventuale aggressione patrimoniale del Comune altri e diversi beni di loro proprietà, non rientranti nel trust.

Non si tratta, dunque, diversamente da quanto ritiene l'Agenzia delle Entrate, di un vincolo di destinazione definitivamente irrevocabile secondo il disposto dell'art. 2 comma 47 della menzionata legge 286/06.

Il trust è invece, come emerge dalla lettura integrale del più volte richiamato atto per notaio Scarano, perfettamente revocabile e risolubile nel momento in cui fosse stato per qualsivoglia ragione chiuso il contenzioso col Comune di [redacted].

È vero infatti che, per espressa disposizione del menzionato atto Scarano, "*il patrimonio conferito in Trust diverrà in piena ed esclusiva proprietà e titolarità del Trustee, con il vincolo per questi di impiegare quanto gli viene trasferito secondo le finalità sopra esposte e le disposizioni contenute nel presente atto o strumento...*" (è vero cioè che si realizza immediatamente il trasferimento della piena proprietà dei beni costituiti in trust in favore del trustee [redacted]); è però anche vero che costei, nell'ipotesi in cui si verifichi in qualsivoglia maniera e secondo modalità alle quali in ipotesi la trustee potrà rimaner anche del tutto estranea, la soluzione della controversia fra i disponenti e il Comune [redacted], la trustee dovrà, a norma dell'art. 17 lettera b) dell'atto Scarano, "*ritrasferire senza indugio ai Disponenti, o eredi secondo le quote previste dalla legge italiana, i beni del fondo in Trust*".



Si evince chiaramente, dunque, dalla lettura dell'atto per notaio Scarano, che il trust in questione è un trust a scopo di garanzia, che non comporta pertanto la costituzione di un vincolo di destinazione definitivo e irrevocabile.

Anzi, è vero il contrario.

Il vincolo di destinazione sussiste, ma viene a cessare nel momento in cui, per qualsivoglia ragione anche estranea come si è detto al trustee, il contenzioso fra i disponenti e il Comune ██████████ venisse risolto.

Dall'esame dell'atto costitutivo del trust la scrivente Commissione ritiene, in conclusione, che non di vincolo di destinazione definitivo e irrevocabile si tratti, ma di vincolo di destinazione a mero scopo di garanzia, destinato cioè ad esaurirsi ed azzerarsi al momento della cessazione del menzionato contenzioso.

L'atto in questione non può dunque scontare l'imposta successoria nella misura dell'8% come ritiene l'Agenzia ma, al contrario, l'imposta fissa di registro come richiedono i ricorrenti.


Conclusivamente i ricorsi riuniti vanno quindi accolti, peraltro con integrale compensazione delle spese processuali fra le parti attesa la complessità della materia in questione e la sua relativa novità.

P.Q.M.

la Commissione accoglie i ricorsi riuniti e compensa le spese processuali.

Il Presidente Relatore

Avv. Gabriele Spizzuoco



La presente copia è composta di  
n. 4 fogli, è conforme all'ori-  
ginale depositato in questo Ufficio



IL SEGRETARIO

RAVENNA

Franco Di Tico

2 DIC. 2012